Enega
ENERGIE PER L'ITALIA

Rev. SN 2024.05

PROPOSTA DI CONTRATTO

FAMILY

1. DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 (www.arera.it)
PdP: punto di prelievo della rete elettrica.
Re.Mi: Punto di Regolazione e Misura della rete di Trasporto Nazionale Gas naturale.
Pdr: Punto di riconsegna della rete di distribuzione Gas naturale.
Distributore locale: è il soggetto territorialmente competente alla distribuzione dell'energia elettrica o del Gas naturale a cui è allacciato il PdP o il Pdr.
Terna: società che gestisce la rete di trasporto nazionale ed eroga il servizio di dispacciamento dell'Energia Elettrica.
Trasportatore Nazionale: società che gestiscono la rete di trasporto nazionale Gas naturale
CTE: condizioni tecnico economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico economici della fornitura elettrica e/o gas naturale.
PP: scheda anagrafica punti di prelievo PdP e/o Pdr.
CGC: condizioni generali del contratto di fornitura.
Delibere: provvedimenti emanati dall'ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell'energia elettrica e del Gas naturale.
Cliente: cliente finale della "Fornitura", sia esso un cliente Business o un cliente domestico.
Cliente Business: cliente finale, con Partita IVA, che utilizza l'energia e/o gas naturale per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'Allegato A, art 2.2, lett. A) della Del. ARERA 348/07 e TIVG ARERA.
Cliente Domestico: cliente finale che utilizza l'energia e/o gas naturale per usi domestici così come definito nell'Allegato A, art 2.2, lett. A) della Del. ARERA 348/07.
Fornitore: Enega S.r.l., in quanto soggetto erogatore della "Fornitura"
Fornitura: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal fornitore in favore del cliente
Servizio di tutela GAS: servizio di somministrazione di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite da ARERA, con delibere 229/01 e ARG/gas 64/09.
SII: Sistema informativo integrato istituito presso l'acquirente unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10.
Switch: l'operazione contrattuale con cui il cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Enega srl per il POD/PDR oggetto del contratto.
TIF: testo integrato della fatturazione, allegato a della delibera ARERA 463/2016/r/com. e s.m.i.
TIQV: testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita, allegato A della delibera ARERA 413/16/r/com. e s.m.i.
TIV: testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato A della delibera ARERA 301/12. e s.m.i.
TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i.
TIMOE: testo integrato morosità elettrica Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 -258/2015/R/com, modificato ed integrato con le deliberazioni 487/2015/R/eel, 17/2016/R/com, 73/2016/R/eel,208/2016/R/eel,553/2016/R/eel,376/2017/R/com,593/2017/R/com,485/2018/R/el 569/2018/R/com e s.m.i.
TIMG: testo integrato morosità elettrica Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 –versione integrata e modificata dalle deliberazioni 166/2012/R/eel, 352/2012/R/gas, 353/2012/R/gas, 540/2012/R/gas, 67/2013/R/com, 173/2013/R/com,241/2013/R/gas, 533/2013/R/gas, 84/2014/R/gas, 134/2014/R/gas, 418/2014/R/gas, 501/2014/R/com, 258/2015/R/com, 17/2016/R/com, 465/2016/R/gas, 376/2017/R/com, 513/2017/R/gas, 593/2017/R/com, 77/2018/R/com, 190/2018/R/gas, 569/2018/R/come 184/2020/R/com
CMOR: l'indennizzo che il vecchio gestore di gas e luce può richiedere attraverso il nuovo fornitore dell'utenza, nel caso in cui il cliente avesse una morosità pregressa nei confronti del suo vecchio gestore di energia o gas.

2 OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Oggetto della Proposta di Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore al Cliente in base a quanto richiesto dal cliente nel modulo sottoscritto, attraverso la rete elettrica e/o la rete gas di trasmissione/trasporto e distribuzione presso ciascun sito e secondo le caratteristiche di prelievo dei punti indicati nelle anagrafiche dei punti di prelievo.
2.2. Il Cliente dichiara di essere idoneo per rifornirsi di energia elettrica e/o Gas naturale dal libero mercato ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 79/99 EE e/o 64/2000 Gas naturale) e s.m.i.
2.3. Il Cliente dichiara che ciascun punto di prelievo risulta regolarmente collegato alla rete elettrica e/o Gas naturale già esistente.
2.4. Con la sottoscrizione della presente, il Cliente dichiara di non essere moroso nei confronti del precedente fornitore, del distributore locale e del trasportatore. Qualora fosse proveniente dal mercato di Salvaguardia Elettrica e/o di Ultima Istanza Gas, il Cliente dichiara di non risultare debitore nei confronti dell'esercente di tale mercato per le utenze relative al presente contratto. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il Cliente risultasse moroso nei confronti dell'esercente la Maggior Tutela, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il contratto, lo stesso provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che il Fornitore verserà all'esercente la Maggior Tutela, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito.
2.5. L'energia e la Potenza di EE e/o il Gas naturale forniti ai sensi del presente contratto dovranno essere utilizzate dal cliente in via esclusiva per soddisfare i fabbisogni dei siti, conformemente a quanto dichiarato nella proposta di contratto e non possono essere utilizzate presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere cedute sotto qualsiasi forma a terzi.
2.6. Nel caso di proposta di contratto relativa alla somministrazione di energia elettrica per un POD ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza a Enega srl dal cliente relativamente allo stesso o ad altri POD. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da Enega srl al distributore. Si specifica che, in merito alla tipologia di utilizzo di uno o più punti di prelievo, verrà considerato quanto indicato dal cliente nella proposta di contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del distributore, Enega srl considererà valide le dichiarazioni del cliente - delle quali il cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al distributore la variazione di tipologia di utilizzo. Enega srl potrà addebitare al cliente gli oneri amministrativi richiesti dal distributore a Enega srl per la suddetta variazione, come definiti dal "testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" pubblicato da ARERA nel proprio sito web. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Enega srl potrà altresì addebitare al cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.

3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

3.1 Il contratto di fornitura si conclude al momento dell'accettazione della proposta di contratto da parte del fornitore che dovrà essere comunicata in forma scritta o attraverso sistemi di comunicazione a distanza o mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art. 1327 Codice Civile.
La proposta di contratto è comunque da intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione. In caso di accettazione della proposta di contratto da parte di Enega srl, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del modulo, ne darà comunicazione attraverso SMS ovvero a mezzo e-mail ordinaria o per iscritto all'indirizzo indicato dal cliente attraverso lettera di benvenuto. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Enega srl. Qualora non risultasse possibile trasmettere le comunicazioni ai recapiti indicati dal cliente, le comunicazioni verranno inviate a mezzo raccomandata A/R al costo di € 5,00 cad.
L'accettazione da parte del fornitore annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi tra le parti.
3.2 L'accettazione della proposta di contratto da parte di Enega srl è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità creditizia basate sia sulla verifica del comportamento di pagamento del cliente nei confronti di Enega srl stessa per precedenti contratti o contratti in essere (ad esempio assenza di morosità), sia su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in camera di commercio, protesti e/o pregiudizievoli), sia su eventuali dati presenti nei "sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal cliente.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, le banche e le finanziarie con cui il cliente è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i cui gestori rivestono la qualifica di titolare del trattamento. La normativa di disciplina dei SIC è regolata, allo stato, dal relativo codice deontologico del 2004 (pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale del 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in gazzetta ufficiale il 9 marzo 2005, n. 56; disponibile al sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ad Enega srl e ad altri soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (le cui categorie sono riportate nelle informative rese dai gestori dei sic). I dati che riguardano il cliente sono aggiornati periodicamente da banche e finanziarie con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto) ed Enega srl si limita ad accedere ai dati presenti nel SIC senza inserire alcun dato relativo al servizio e/o prodotto richiesto dal cliente. i dati contenuti nel SIC sono trattati anche mediante l'impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l'applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma sintetica, tramite indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell'interessato.
3.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale anche nelle ipotesi: a) dell'iscrizione del cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b) per mancato ottenimento da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale, o valutazione di rischio credito negativa effettuata da primarie società preposte a tale servizio. In tali specifici casi, il fornitore si riserva di dar seguito ugualmente alle forniture applicando un sovrapprezzo a copertura del rischio credito di 0,005 €/kWh nel caso EE e/o di 0,025 €/smc nel caso Gas naturale denominato "Corrispettivo Rischio Credito". c) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas naturale e i servizi direttamente connessi; d) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento o del Contratto di Vettoriamento per cause non imputabili al Fornitore;
e) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario della procedura SDD; g) presenza di una richiesta di CMOR (corrispettivo morosità) su uno dei PdP e/o Pdr oggetto della fornitura.
3.4 L'esecuzione del contratto è condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switch, in quanto, qualora il Cliente sia titolare di un punto di prelievo sospeso per morosità, il Fornitore, ai sensi dell'art. 6.2 della Delibera ARG/elt 04/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switch inoltrata al Distributore.

4 DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il contratto si intende a tempo indeterminato (salvo indicazioni diverse previste dall'allegato CTE), la decorrenza e la durata delle condizioni tecnico economiche di fornitura sono riportate negli allegati CTE.
4.2 La fornitura avrà regolare inizio compatibilmente con la scadenza e/o recesso del Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale del Cliente attualmente in essere e subordinatamente alle regole tecniche ed amministrative stabilite dal distributore locale per l'attivazione del servizio di trasporto e/o vettoriamento. Qualora per cause non imputabili al Fornitore la data di inizio della fornitura per ciascun punto di prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto e/o vettoriamento, la decorrenza della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale si intenderà differita alla prima data utile successiva. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza del Contratto resterà la medesima.
4.3 Qualora il Cliente domestico provenga dal Mercato di Maggior Tutela, si fa presente che come disposto dagli articoli 3 e 4 della delibera 144/07 e successive modifiche dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale il Cliente finale ha la facoltà di recesso unilaterale da tale mercato, con onere di preavviso non superiore a tre mesi.
4.4 Con la sottoscrizione delle presenti CGC, il cliente delega il Fornitore in merito alla gestione delle comunicazioni di recesso al precedente Fornitore, da effettuare tramite raccomandata A/R ovvero tramite mail pec equivalente in termini normative secondo quanto stabilito da ARERA. Tale delega tuttavia non comporterà l'assunzione alcuna di responsabilità del Fornitore relativamente ai tempi di recesso ed eventuali penali conseguenti a tempistiche non conformi a quelle previste dal contratto di fornitura in essere con il Fornitore precedente che resteranno pertanto in capo al Cliente stesso.

5 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche del Contratto e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono indicate nell'allegato Condizioni Tecniche Economiche. Le Condizioni Tecniche Economiche prevalgono sulla Proposta di Contratto e sulle CGC, ove discordanti.
5.1. Il fornitore addebiterà al Cliente eventuali corrispettivi in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica e/o gas naturale compreso il corrispettivo CMOR (corrispettivo di morosità) ai sensi della deliberazione 191/09 e s.m.i..
5.2. Il fornitore applicherà, ai quantitativi di energia attiva e/o di Gas naturale mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, i corrispettivi accettati dal cliente tramite la sottoscrizione delle CTE. Inoltre, saranno addebitati Oneri Amministrativi per ogni singolo POD e/o per ogni singolo Pdr così come eventualmente indicati nelle CTE.
5.3. Tutti i corrispettivi previsti dalle CTE per le forniture elettriche sono da considerarsi al netto delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, trasporto, sistema (comprese le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero), bilanciamento, misura, gestione della connessione, aggregazione misure e commercializzazione vendita, inclusi quelli relativi ai prelievi di Energia reattiva, nonché quelli relativi al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili D. Lgs n. 79/1999 e alla direttiva europea 2003/87/CE. Tutti i corrispettivi previsti dalle CTE per le forniture di Gas naturale sono da considerarsi riferiti ad una PCS pari a 38,52 MJ/smc e sono da intendersi al netto degli oneri previsti dal testo integrato TIVG istituito con Delibera ARG/gas 64/09. Verrà inoltre posto a carico del Cliente per gli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema un corrispettivo elettrico (Euro/kWh) e/o Gas naturale (€/smc) valorizzato, nel caso di forniture elettriche, a titolo forfettario al massimo pari al valore della componente "PD" (Del. ARERA 156/07 e s.m.i.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione della proposta di contratto e/o, nel caso di forniture di gas naturale, a titolo forfettario pari al massimo al valore della somma delle componenti CCR e CPR (ARERA Arg/Gas 196/13 ed s.m.i.).
Qualora, sulla base dei dati certificati forniti dal Distributore, il consumo annuo del Punto di Fornitura dovesse risultare inferiore a 3.000 kWh, ai prezzi verrà automaticamente applicata una maggiorazione di 0,005 €/kWh.
Analogamente per i clienti gas naturale con Pdr con consumi non superiori a 2.500 smc annui, il fornitore applicherà automaticamente una maggiorazione di 0,025 €/smc.
5.4. Sono a carico del Cliente gli eventuali costi derivanti dall'applicazione della delibera ARERA arg/Elt 444/16 e s.m.i. ed un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore pari nelle forniture elettriche al corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) di volta in volta vigente previsto dal "Testo Integrato Vendita" (TIVG) di cui alla Delibera dell'ARERA 156/07 e successive modificazioni e integrazioni e, nelle forniture Gas naturale, alla QVD, in quota fissa ed in quota variabile di volta in volta vigente e previsto dal "Testo Integrato Vendita" (TIVG) così come previsto da delibera ARERA ARG/gas 449/15 ed e s.m.i.). La quota variabile verrà maggiorata di 0,03 €/smc.
5.5. Qualora i corrispettivi riportati nelle CTE siano sottoposti a un Vantaggio condizionato (ad esempio Vantaggio Long Time, Vantaggio regolarità pagamenti, Vantaggio buon pagatore ecc), il fornitore applicherà già dalla prima fattura il Vantaggio previsto, riservandosi tuttavia la possibilità di un conguaglio qualora tali condizioni venissero a mancare. Tale Vantaggio verrà valorizzato in fattura con voce separata e sarà comunque disponibile nella fattura di dettaglio consultabile nell'area clienti sul sito www.enega.it.
5.6. Il Cliente sottoscrittore di CTE sottoposte a Vantaggio condizionato perde il diritto a tale Vantaggio se non avrà maturato almeno 9 (nove) mesi consecutivi di fornitura a far data dalla attivazione.
5.7. Nel caso in cui il prezzo della Fornitura di Energia elettrica sia convenuto a termine, non sia riportata nelle CTE la dinamica di aggiornamento prezzi, per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, per l'energia sarà applicato un corrispettivo definito dalla seguente formula: Prezzom = PUNm + 0,050 €/kWh dove m è la fascia oraria e PUNm è il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie calcolato mensilmente come somma della Componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del MAP 19/12/03, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie. Per il gas verrà applicato un prezzo definito dalla seguente formula: Prezzo mese m = Psbil_buy-G + 0,60 Euro/Smc. Il parametro Psbil_buy-G è espresso in Euro/Smc, è definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b, tali valori sono pubblicati giornalmente dal GME in €/MWh sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org)
5.8. Il costo di attivazione è gratuito ed è sottoposto a Vantaggio condizionato dalla permanenza in fornitura di almeno 6 (sei) mesi. Il Cliente che perde il diritto a tale Vantaggio condizionato non avendo maturato almeno 6 (sei) mesi consecutivi di fornitura a far data dall'attivazione, riceverà un addebito in fattura con detti costi che ammontano ad € 50,00 per singola attivazione.
5.9 In caso di cambio di piano tariffario in corso di fornitura richiesto dal cliente, ove non espressamente previsto nelle CTE sottoscritte, Enega srl applicherà all'attivazione del cambio un costo fisso di € 50,00 che sarà inserito nella prima fattura utile.
5.10 Per ogni servizio di connessione (subentro, voltura, cambio destinazione d'uso, …), richiesto dal cliente e/o che dovesse rendersi necessario durante la fornitura, verranno applicate le condizioni economiche previste dal TIC - Versione approvata con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e s.m.i, a cui si aggiungeranno i costi di gestione pratica di Enega srl, fino ad un massimo di € 25,00.

6 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

6.1 Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, qualora formuli la Proposta di Contratto per Switch o Cambio Prodotto o Attivazione fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, entro i quattordici giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, come di seguito specificato.
6.2 Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a Enega srl attraverso i canali di contatto messi a disposizione sul Portale www.enega.it, ovvero compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di Enega srl dell'avvenuta ricezione del Modulo di ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

7 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E MANDATO DI CONNESSIONE

7.1 Il Fornitore per somministrare la fornitura al Cliente si avvale dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti dal Distributore Locale e da Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito, TERNA) nel caso di forniture elettriche, ovvero dal Distributore Locale e Trasportatore Nazionale nel caso di forniture Gas naturale, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che il Fornitore non sarà ritenuto in nessun caso responsabile nel caso di ritardo o mancata fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale derivante da eventuali disfunzioni o disservizi della rete di distribuzione e di trasmissione/trasporto ovvero eventuali interruzioni, riduzioni, ritardi nella fornitura dell'energia elettrica e/o gas naturale derivanti dall'applicazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) di cui alla delibera ARERA n. 111/07 e s.m.i e/o gas naturale di cui al DM del 19/04/2013.
7.2 Relativamente alle forniture di Energia Elettrica sono posti a carico del Cliente: - I corrispettivi per il servizio di trasporto, inteso come trasmissione, misura e distribuzione sono regolamentati dal Testo Integrato del trasporto previsto dalla delibera 348/07 e dalle successive modifiche ed integrazioni. - I corrispettivi per il servizio di distribuzione, stabiliti dall'ARERA mediante specifiche opzioni tariffarie. - Tutti i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, di cui alla delibera 111/06 e s.m.i.
Relativamente alle forniture di Gas naturale sono posti a carico del Cliente: - I corrispettivi per il servizio di trasporto e stoccaggio come previsto dalla delibera ARERA 138/03 ed s.m.i. - I costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore Locale in relazione ai servizi di distribuzione Gas naturale. -Tutti gli oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni presenti o eventualmente introdotte dalle Autorità competenti anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedentemente previste.
7.3 Il Cliente si impegna a rispettare quanto di propria competenza è previsto nel Contratto di trasporto che il Fornitore dovrà stipulare con il Distributore territorialmente competente.
7.4 Per l'erogazione di Energia Elettrica ai PdP indicati dal Cliente, quest'ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore con facoltà di subdelega ad un terzo mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con TERNA. Per l'erogazione di Gas naturale ai PdR indicati dal Cliente, quest'ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore con facoltà di subdelega ad un terzo mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di vettoriamento con il Distributore e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il Trasportatore Nazionale e per tutto quanto necessario per l'espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del Gas naturale. Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Fornitore mandato senza rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PdR e mandato con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e/o Vettoriamento gas naturale. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a sottoscrivere tutta la documentazione utile, ivi incluse le condizioni tecniche del Contratto di Trasporto/Vettoriamento fornite dal Distributore Locale.
7.5 Il cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della Deliberazione 348/07 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il cliente riconoscerà al fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 7bis dell'Allegato A della Deliberazione 156/07 e s.m.i. dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
7.6 Nel caso in cui tutti o alcuni dei corrispettivi sopra indicati non siano pubblicati dalle autorità competenti in termini utili per la fatturazione dei corrispettivi, il Fornitore avrà la facoltà di utilizzare, in acconto, gli ultimi corrispettivi disponibili. Il relativo conguaglio, qualora dovuto, sarà calcolato ed effettuato dal Fornitore, con apposita fattura o nota di credito.
7.7 Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o errori di misura e/o di fatturazione del Distributore Locale.
7.8. Il Fornitore potrà richiedere per conto del Cliente i dati storici di consumo di energia elettrica e/o gas naturale al Distributore Locale di competenza

8 OBBLIGHI FISCALI

8.1 Enega srl assolve agli adempimenti fiscali relativi alla fatturazione elettronica trasmettendo, ai sensi della normativa in vigore, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate.
8.2 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
8.3 Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni agli Uffici Tecnici di Finanza di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge.
8.4 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
8.5 Con la sottoscrizione della presente, il Cliente si assume la responsabilità nei confronti dell'erario per un uso dell'energia elettrica e/o Gas naturale diverso da quello dichiarato. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento ad Enega srl delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d'uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato.
8.6 Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati forniti, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate e manleva e terrà indenne Enega srl da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle imposte applicate da Enega srl sulla base dei dati riportati nel Contratto, delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate a Enega srl.
Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Enega srl, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Enega srl fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali.
Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Enega srl, di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Enega srl potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali.
Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.

9 FATTURAZIONE

La fatturazione della fornitura è effettuata con cadenza bimestrale, la sola prima fattura sarà emessa dopo almeno un mese dall'ingresso in fornitura e conterrà eventuali costi previsti dal Contratto (deposito cauzionale e/o costi di attivazione) oltre ai consumi relativi ai primi due mesi di fornitura.
Enega srl trasmetterà la fattura in modo gratuito e senza applicazione di costi aggiuntivi in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa indicazione del Cliente. In mancanza di tale dato e/o di diversa indicazione la fattura sarà inviata in formato cartaceo a mezzo posta ordinaria all'indirizzo di fornitura o ad un diverso indirizzo qualora indicato dallo stesso Cliente.
La fattura inviata sarà nella versione sintetica così come previsto dalla Deliberazione 16 Ottobre 2014 501/2014/R/Com, mentre gli elementi di dettaglio potranno essere richiesti e/o consultati in qualunque momento, previo accesso all'area clienti dedicata, sul sito www.enega.it.
Enega srl declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle fatture cartacee essendo esclusiva responsabilità del vettore a cui è stata consegnata la spedizione.
La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas al fine dell'emissione della fattura, avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. Per l'energia elettrica, nel caso di stime effettuate da Enega srl, esse saranno calcolate in relazione: (I) alle letture rilevate presenti nella banca dati (II) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (III) ai dati storici di consumo del Cliente che Enega srl acquisisce durante la somministrazione; (IV) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il Pdr; (V) alle caratteristiche tecniche del Pdr comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. Per il Gas, invece, nel caso di stime effettuate da Enega srl, esse saranno calcolate in relazione: (I) alle letture rilevate presenti nella banca dati (II) all'andamento climatico (III) ai dati storici di consumo del Cliente che Enega srl acquisisce durante la somministrazione; (IV) alla tipologia d'uso del Gas; (V) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente.
La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per Pdr con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per Pdr da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per Pdr da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio-ottobre; per Pdr superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile.
Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas.
Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, Enega srl indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima.
L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da Enega srl ed esplicitati in fattura.
L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime Enega srl, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. Enega srl non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente.
Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà a Enega srl, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.
Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Enega srl al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.
I consumi rilevati come indicato in precedenza saranno utilizzati ai fini della fatturazione.
In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. Enega srl attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura.
La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Enega srl darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV.
In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, Enega srl fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale avverrà in automatico. Le parti concordano che i pagamenti, in mancanza di chiara imputazione di pagamento, in presenza di fatture insolute, saranno imputati di diritto a saldo, anche parziale, delle fatture scadute in data più remota e, in presenza di più fatture con medesima scadenza, alla fattura con importo maggiore, indipendentemente dal prodotto fatturato.

10 PAGAMENTI - RITARDO DEI PAGAMENTI - RATEIZZI

10.1 Il Cliente s'impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini previsti e nel rispetto delle modalità riportate nelle CTE. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, salvo l'accordo tra le parti in base a quanto previsto nel successivo comma 10.12.
10.2 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo procedura SDD con valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data di scadenza indicata dal beneficiario stesso, ovvero attraverso bonifico bancario con una maggiorazione pari a euro 1,90 PdP/mese e/o Pdr/mese, o bollettino postale con una maggiorazione pari a euro 1,90 PdP/mese e/o Pdr/mese.
10.3 La sezione relativa al mandato di addebito SDD deve essere regolarmente compilato e sottoscritto dal Cliente, diversamente, se non specificatamente indicata altra forma di pagamento, si intenderà come forma di pagamento richiesta il bonifico bancario
10.4 Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo e/o a un diverso accordo tra le parti concordato con gli uffici preposti di Enega srl.
10.5 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà del Fornitore applicare al Cliente Domestico, sugli importi fatturati, gli interessi moratori calcolati dal giorno successivo alla scadenza della fattura in misura pari al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art 1284 c.c. maggiorati di 3,50 punti percentuali.
10.6 Nel caso di attivazione della cessione del credito gli interessi moratori saranno quelli previsti dall'Istituto cui verrà ceduto il credito.
10.7 Ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 04/08, il Fornitore, in caso di morosità del Cliente, può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di Energia e/o Gas naturale per i punti di prelievo in fornitura di cui alla scheda anagrafica PdP e/o Pdr. In particolare, laddove il cliente non provveda al pagamento della fattura nel termine di scadenza di cui al precedente articolo, il fornitore avrà facoltà di costituire in mora il Cliente. La costituzione in mora si intende realizzata a far data dalla ricezione da parte del Cliente di lettera raccomandata A/R ovvero PEC o in altra forma riconosciuta e tracciabile o comunque dalla data del relativo avviso postale. Nella suddetta lettera raccomandata saranno indicati: a) il termine di giorni, decorrenti dalla ricezione della raccomandata o dall'avvenuto avviso postale della stessa, entro il quale il Cliente deve provvedere al pagamento della fattura insoluta; b) la comunicazione che tale pagamento potrà avvenire nel termine suddetto mediante bonifico indicato in suddetta lettera; c) l'invito al cliente a dare comunicazione entro il suddetto termine di giorni al fornitore della effettuazione del bonifico mediante invio a mezzo fax al numero che sarà indicato nella suddetta lettera, della relativa contabile contenente gli estremi identificativi del bonifico e con la causale "pagamento fattura insoluta n°"; d) L'avvertimento che ove, nel termine di cui sopra il pagamento non venga effettuato o comunque non venga data la comunicazione di cui alla precedente lettera b), il Fornitore richiederà all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i punti di prelievo di cui alla scheda anagrafica PdP.
In ogni caso il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.
10.8 Per i Clienti finali elettrici connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura: di ciò verrà data, nel caso, precisa comunicazione al Cliente nella raccomandata di costituzione in mora.
10.9 Per i clienti elettrici con punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, una volta avanzata la richiesta di sospensione da parte del Fornitore, il relativo intervento di sospensione sarà effettuato nei tempi di cui alla Delibera dell'ARERA n. 4/08.
10.10 Il Fornitore, salvo quanto di seguito previsto per i clienti non disalimentabili, avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di ritenere risolto il contratto in caso di morosità protratta sino alla data dell'intervento di sospensione della fornitura. La procedura di cui al presente articolo concernente la sospensione della fornitura non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 18 comma primo della delibera n. 4/08 dell'ARERA. Per tali clienti il Fornitore avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il Contratto di fornitura ex art. 1456 c.c. nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura nel termine di cui al precedente articolo. In tale caso il Fornitore comunicherà l'intervenuta risoluzione all'impresa distributrice la quale provvederà a trasferire i punti di prelievo di cui alla scheda anagrafica PP di fornitura nel Contratto di dispacciamento: dell'Acquirente Unico per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto alla maggior tutela o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali non disalimentabili aventi diritto al regime di salvaguardia e, relativamente alle forniture di Gas naturale, al Fornitore di Ultima Istanza.
10.11 In ogni caso di risoluzione del Contratto per morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto al versamento degli interessi di mora come determinati al precedente articolo, oltre al maggior danno.
10.12 In caso di richiesta da parte del cliente Enega srl valuta la possibilità di rateizzare quanto fatturato. La richiesta deve pervenire entro 10 giorni prima della scadenza naturale della fattura e non oltre 10 giorni dopo la medesima scadenza. In caso di accettazione, previa verifica della fattibilità della richiesta e delle relative garanzie, verrà trasmesso un piano di rientro. Le rate, non cumulabili, verranno concordate con il Cliente tramite gli uffici di Enega srl. Il piano di rientro, verrà trasmesso a mezzo PEC e/o raccomandata a/r, e andrà restituito ad Enega srl, sottoscritto ai fini dell'accettazione dello stesso. Il pagamento anche parziale della rata concordata equivale ad accettazione della rateizzazione.
Il mancato rispetto del piano di rientro sottoscritto, il Cliente in fornitura, sarà soggetto a procedura di distacco secondo la normativa vigente con i termini previsti nel piano. Per il Cliente non più in fornitura saranno avviate le procedure legali per il recupero del credito e/o attraverso richiesta CMOR ove previsto. Il Fornitore, a fronte dell'eventuale concessione del pagamento rateale della fattura, addebiterà un costo di istruzione pratica, pari a € 10,00.

11 GARANZIE

11.1 Il Cliente è tenuto a versare, anche ai sensi dell'art. 1461 c.c. con addebito sulla prima fattura emessa un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia di ciascuna fornitura e/o punto di prelievo. Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: per il GAS, nella delibera n° 229/01 dell'ARERA contenente "Adozione di direttiva contenente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di Gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 14 novembre 1995 n° 481" e s.m.i. e per l'Energia Elettrica, nella Delibera n° 200/99 dell'ARERA avente per oggetto la "Direttiva contenente l'erogazione del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 14 novembre 1995 n° 481" e s.m.i. Qualora il Cliente abbia richiesto e attivato con esito positivo il pagamento attraverso procedura SDD, ha facoltà di richiedere la restituzione del deposito cauzionale.
L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l'importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia varino, anche per un solo anno, in una misura che eccede in più o in meno quella prevista dalla Delibera ARERA n° 229/01 art 17.1-b (attualmente pari al 20%).
Per le forniture elettriche il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l'importo potrà essere rivisto qualora il cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.
11.2 Il deposito cauzionale infruttifero, verrà restituito al termine delle obbligazioni contrattuali e in assenza di insoluti.
11.3 In caso di mancato pagamento prolungato per più di 15 giorni anche di una sola fattura, il Fornitore si riserva il diritto di incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza del debito, nonché di risolvere, il contratto ex art. 1456 c.c. dandone comunicazione al Cliente almeno 5 giorni prima della cessazione della fornitura di energia da Parte del Fornitore.
11.4 Qualora l'importo venga incamerato in tutto o in Parte dal Fornitore, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale per l'intero ammontare. In caso di mancata o invalida ricostituzione del deposito cauzionale è facoltà del Fornitore risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni.

12 COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

12.1 Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata A/R, ovvero PEC, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che intervengano successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tali da modificare i dati identificativi del titolare del POD e/o PDR. Vanno comunicati allo stesso modo i dati catastali.
12.2 In caso di cambio di residenza, il Cliente è tenuto a darne comunicazione al Fornitore entro e non oltre 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Fornitore avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione
12.3 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente al presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche a mezzo fax/e-mail presso gli indirizzi di seguito indicati e in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione. Le Parti, per tutto quanto concerne l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, eleggono il domicilio presso i seguenti indirizzi: Fornitore: Centro Direzionale ISOLA E/3 (Torre Avalon) - 80143 NAPOLI - Tel. +800955515 Fax +39 081 3606220 - E-Mail: clienti@enega.it; Cliente: come indicato nella Proposta di Contratto

13 VARIAZIONI PER MODIFICHE NORMATIVE E VARIAZIONI UNILATERALI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

13.1 Il contratto, a norma della delibera 78/99 e successive modifiche ed integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sarà modificato di diritto ed in modo automatico ad ogni obbligo imposto dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità, mediante l'inserimento di specifiche clausole negoziali e regolamentazioni tecniche.
13.2 Qualora sia necessario modificare le condizioni economiche del contratto in presenza di eventi straordinari imprevedibili e non prevenibili imputabili alla modificazione e/o integrazione della vigente normativa in materia da parte delle Autorità competenti, le parti si impegnano a concordare in buona fede le opportune modificazioni, atte ad adeguare il contratto alle nuove determinazioni. Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di modificare le condizioni economiche, pur mantenendo i principi di buona fede e correttezza, nonché il valore economico di quanto pattuito nel presente contratto.
13.2 Il Fornitore si avvale della facoltà di cui al punto precedente, modificando le condizioni economiche dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di scadenza delle condizioni economiche vigenti, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si intende ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dall'esercente la vendita. Qualora il Cliente non intenda accettare le nuove condizioni economiche potrà manifestare in forma scritta la propria mancata accettazione; in difetto le nuove condizioni s'intenderanno accettate dal Cliente, senza riserva alcuna e con effetto dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore. Tali modifiche potranno essere inviate con nota in fattura.
13.3 Qualora il Cliente non accetti le nuove condizioni nel termine di cui al comma precedente, il presente Contratto si intende risolto alla fine del mese successivo in cui è avvenuta la comunicazione di non accettazione da Parte del Cliente. Verrà inoltrata, presso il portale SII (Servizio Informativo Integrato) richiesta di switch-out alla prima data utile.

14 BONUS SOCIALE e FISICO

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale", ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.
Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.
Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.
I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it. Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all'ISEE. Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

15 IMPOSSIBILITÀ OD ONEROSITÀ SOPRAVVENUTE

15.1 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti documentabili di pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo SMS, ovvero raccomandata A/R ovvero PEC se fornita dall'utente.
15.2 Ci si riferisce in particolare a cause di forza maggiore, ad eventuali disposizioni emanate da parte degli Organi competenti che possano limitare in tutto o in parte il Fornitore al rispetto di tutto o di parte del presente contratto.
15.3 In tal caso, le Parti s'impegnano fin d'ora a rinegoziare, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto al fine di assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
15.4 La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto s'intenderà definitivamente risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa.

16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DIRITTO DI RECESSO

16.1 Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni). Enega srl potrà recedere con un congruo preavviso e comunque non inferiore a due mesi, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di Voltura sul Pdr e/o Pod, Enega srl potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati.
16.2 In caso di cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (così come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com), il Cliente Gas e il Cliente elettrico dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa in vigore entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Enega srl provvederà, nei tempi previsti dalla normativa di settore, a trasmettere comunicazione al SII; il Cliente potrà sottoscrivere un nuovo contratto in data successiva a tale comunicazione; in caso di mancata sottoscrizione di nuovo contratto in tempo utile per far decorrere lo switch entro la data indicata nella comunicazione di recesso, il SII provvederà all'attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto.
16.3 Nel caso in cui il Cliente receda al fine di cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas e, dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, agli indirizzi dedicati indicati nell'art. 12 nonché sul portale www.enega.it. In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui Enega srl riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a Enega srl. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a Enega srl dal Distributore Gas).
16.4 L'esercizio da parte di Enega srl o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo.
16.5 Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. Enega srl comunicherà al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
16.6 Inoltre è facoltà del Fornitore risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto qualora vi sia inadempimento del Cliente all'obbligo del pagamento protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza della fattura come previsto dall'articolo 10 delle CGC.

17 FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

17.1 Costituiscono giusta causa di sospensione della fornitura le cause di Forza Maggiore.
17.2 Con "Forza Maggiore" s'intende qualsiasi evento o circostanza non prevista né prevedibile che occorra al di fuori del ragionevole controllo di una persona che agisca ed abbia agito diligentemente e in buona fede con l'intenzione di adempiere ai propri obblighi contrattuali e che tale persona non sia in grado di contrastare, pur agendo ed avendo agito con ragionevolezza e prudenza. A titolo esemplificativo, le cause di Forza Maggiore includono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate, difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle Reti
17.3 Le cause di Forza Maggiore non danno luogo al risarcimento del danno né a risoluzione del contratto, qualora una Parte si trovi nell'impossibilità di adempiere alla totalità o a parte delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto (escluso l'obbligo di corrispondere i pagamenti alla scadenza).
17.4 La Parte coinvolta è tenuta senza indugio ad informare con lettera raccomandata A/R ovvero e-mail, l'altra Parte riguardo l'entità e la durata della propria impossibilità ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, nonché a provvedere, impiegando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a disposizione, al ripristino delle condizioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto. Così agendo, la Parte coinvolta sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento ai propri obblighi nel periodo in cui l'evento di Forza Maggiore permane in essere, fino ad un massimo di 30 giorni.
17.5 Qualora l'obbligo di consegnare o accettare energia elettrica sia stato sospeso per una causa di Forza Maggiore, non dovrà essere effettuata alcuna ulteriore consegna. Nessun pagamento dovrà essere corrisposto per l'energia elettrica non consegnata.

18 CMOR

18.1 Il corrispettivo CMOR è regolamentato dalla Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (TISIND).
Il sistema indennitario è volto a riconoscere un indennizzo all'utente uscente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: a) il cliente finale si sia reso inadempiente nei confronti della controparte commerciale uscente con riferimento al credito di cui al comma 2.2; b) l'utente uscente medesimo abbia perso il diritto a prelevare presso tutti i punti di prelievo o di riconsegna nella titolarità del cliente finale per cause diverse da inadempimento dell'utente stesso o della controparte commerciale che comportano la risoluzione dei contratti di trasporto o di distribuzione.
18.2 L'indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di energia elettrica o gas naturale dalla quale l'utente uscente non è più associato al punto di prelievo o di riconsegna con la tempistica prevista dalla normativa dedicata.
18.3 L'utente uscente, presenterà al SII la richiesta di indennizzo come da tempistica prevista dalla normativa dedicata.

19 LEGGE APPLICABILE E PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

19.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Napoli.
Per risolvere eventuali controversie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Cliente deve attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie prima di adire ad eventuali azioni giudiziarie. Il Cliente potrà ricorrere al Servizio Conciliazione Clienti Energia Elettrica e Gas naturale gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA, presso l'indirizzo http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

20 CESSIONE DEI DIRITTI

20.1 Il Cliente non può cedere il presente contratto, neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
20.2 Il Cliente che intenda cedere il presente contratto ad altro soggetto, dovrà darne comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.
20.3 In caso di subentro di altro soggetto al presente contratto, il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata oppure attraverso la compilazione dell'apposito modulo, con spedizione a mezzo A/R ovvero PEC con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.
20.4 Il Fornitore avrà la facoltà di accettare quanto riportato ai precedenti punti 20.2 e 20.3 dandone comunicazione al Cliente o soggetto Subentrante con lettera raccomandata A/R e/o PEC e la variazione di cui ai precedenti punti 20.2 e 20.3 avranno decorrenza dal primo giorno del mese disponibile.
20.5 Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui ai punti 20.2 e 20.3 il Fornitore continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti
20.6 Ciascuna Parte deve tempestivamente informare l'altra Parte con lettera raccomandata A/R di ogni mutamento nella propria titolarità, in caso di cambio di destinazione d'uso da privato a Cliente Business ed ogni altra situazione giuridica rilevante.
20.7 Il Fornitore si riserva il diritto, senza previo consenso del Cliente, di cedere in tutto o in parte a terzi il presente contratto e/o il relativo credito, sia pro solvendo che pro soluto, il quale fin d'ora presta il proprio incondizionato assenso, nulla opponendo al riguardo.
20.8 Il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto ad altra Società di vendita.

21 INTERRUZIONE DELLA FORNITURA, RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E SERVIZIO GUASTI

21.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti della rete elettrica e/o gas naturale di trasmissione e distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico e/o Gas naturale.
21.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
21.3 Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva responsabilità del distributore locale al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione da quest'ultimo predisposti.
21.4 Enega srl, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per guasti relativi alle reti di distribuzione e ai gruppi di misura/prelievo che vengono gestiti direttamente dai Distributori locali.

22 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico, elaborato da Enega srl in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Codice Etico è disponibile nel Portale dedicato dove potrà essere consultato in qualsiasi momento.

23 TUTELA DEI DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

Con la presente informativa desideriamo informarla che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16, i Suoi dati personali, saranno elaborati come segue: Il Titolare del trattamento è la ENEGA SRL (di seguito anche Enega), in persona del legale rapp. te p.t., con sede in Napoli presso Centro Direzionale – Torre AVALON - ISOLA E/3 - 80143 NAPOLI - Tel. +39 081 5634060 Fax +39 081 3606220 - Numero Verde 800955515- E-Mail: clienti@enega.it PEC: enegasrl@cgn.legalmail.it
Il Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Antonio Carmine Vitale Tel: +39 081 5634060 e-mail: privacy@enega.it. Finalità del trattamento: a) Il trattamento dei dati è finalizzato a gestire correttamente il rapporto commerciale con il cliente, in particolare la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica nel mercato libero. b) I suoi dati, previa espressa manifestazione di consenso rilasciato nell'apposito riquadro della Proposta, potranno essere utilizzati anche per iniziative commerciali di ENEGA o di terzi, sondaggi, ricerche ed analisi di mercato. Per tali finalità ENEGA può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi opportunamente incaricati. Base giuridica: La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli obblighi legati all'esecuzione del contratto e dal consenso.
Modalità di trattamento: I suoi dati saranno trattati con mezzi cartacei ed informatici da personale della struttura adeguatamente formato. Liceità del trattamento: I suoi dati saranno trattati secondo criteri di liceità, in modo che sia sempre tutelata la Sua riservatezza. Saranno trattati unicamente i dati necessari ad eseguire la prestazione richiesta. Conservazione dei dati: I suoi dati saranno trattati, archiviati e conservati per il periodo necessario ad eseguire il contratto e, comunque, per un tempo non inferiore a 5 anni successivi alla conclusione del rapporto commerciale. I dati sono trattati e custoditi secondo principi di sicurezza e con l'applicazione delle misure idonee a garantirne integrità e conservazione. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato consenso al trattamento, comporta l'impossibilità a porre in esecuzione il contratto. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) della voce "finalità del trattamento" è facoltativo e il mancato consenso non pregiudica l'esecuzione e la gestione del rapporto commerciale di fornitura. Comunicazione dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi per obblighi di Legge (es. Consulente fiscale, Agenzia delle Entrate, ecc.). I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati al Distributore di Gas, al Distributore Elettrico, alle società che svolgono attività di manutenzione della rete, alle società che svolgono, per conto della Enega, attività di gestione ed acquisizione della clientela, fatturazione, recupero crediti, incasso dei pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, ecc. Tali comunicazioni sono tutte necessarie ed obbligatorie al fine di poter gestire il rapporto. I Suoi dati potranno essere comunicati a società che svolgono, per conto della Enega, attività di marketing, iniziative promozionali, sondaggi, ricerche ed analisi, soltanto previo espresso consenso. Diffusione dei dati: I dati non saranno diffusi. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi: I dati non saranno trasferiti in Paesi extra-UE. Processi Automatizzati: Il trattamento dati della Enega può prevedere processi decisionali automatizzati. Tali procedimenti sono utilizzati al solo scopo di ottimizzare le risorse e svolgere con più precisione e celerità alcune attività strettamente legate alla gestione del rapporto commerciale (es. ritardi dei pagamenti, segnalazione guasti in determinate aree geografiche ecc.). Tali attività di profiling sono necessarie per il corretto svolgimento del rapporto commerciale. Eventuali processi automatizzati con finalità di marketing saranno posti in essere solo a seguito di esplicito consenso e potranno essere bloccate su richiesta dell'interessato. Nessuna decisione, amministrativa o giudiziale, sarà presa automaticamente a seguito dell'attività di profiling. I processi automatizzati non avranno conseguenze sugli interessi legittimi degli interessati, né sulle ulteriori e distinte aspettative degli stessi.
Diritti dell'interessato (artt. 15-16-17 del Regolamento UE 679/16): L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso. In caso di violazione nel trattamento dei dati personali, l'interessato potrà presentare reclamo al Titolare del trattamento, all'Autorità Garante per la Protezione dei dati o alla competente Autorità Giuridica. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati presso la sede della società ai recapiti indicati alla voce Titolare della presente informativa e presso il Responsabile per la protezione dei dati RPD della Enega, Dott. Antonio Carmine Vitale ai recapiti indicati alla voce Responsabile per la Protezione dei dati della presenta informativa.

24 RICHIESTA INFORMAZIONI, RECLAMI E INDENNIZZI

24.1. Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto ovvero la trasmissione di reclami, il Cliente può rivolgersi al servizio clienti chiamando il numero verde 800955515 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì, ovvero inviando una e-mail all'indirizzo clienti@enega.it. In caso di reclamo il Fornitore invia al Cliente una risposta motivata non oltre 40 giorni solari dalla data di ricezione dello stesso. Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi previsti dall'ARERA con Del. ARG/elt 164/08, per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore accrediterà al Cliente finale l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. Il Fornitore si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 giorni solari, ovvero di 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione. In caso di mancato rispetto dei termini previsti, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20,00 (euro venti/00). L'indennizzo sarà di € 40,00 (euro quaranta/00) euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 60,00 (euro sessanta/00) euro se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.